



**ORGANISMO PAGATORE
REGIONALE ARPEA**

***REGIME DI PAGAMENTO DI BASE
REG. CE 1307/2013***

***MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO
ALLA RISERVA NAZIONALE***

**Manuale procedurale
campagna 2017e seguenti**



1. Premessa	3
1.1 Revisioni	3
2. Riferimenti normativi	3
2.1. Normativa comunitaria	3
2.2. Normativa nazionale	4
3. Accesso alla riserva nazionale	5
3.1. Presentazione della dichiarazione e scadenze	7
3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA	8
3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA	8
3.1.3. Note per la compilazione della domanda di accesso alla riserva	9
3.2. Superfici ammissibili	10
3.3. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale	12
3.3.1. Fattispecie A Giovani Agricoltori	13
3.3.2. Fattispecie B Nuovi Agricoltori	14
3.3.3. Fattispecie C Abbandono di terre	16
3.3.4. Fattispecie D Compensazione di svantaggi specifici	18
3.3.5. Fattispecie F Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	18
3.4. Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale	19
4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale	19
5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003	20



1. Premessa

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, il presente manuale illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base ai sensi del Regolamento (CE) n. 1307/2013 per la campagna 2017 e seguenti.

1.1 Revisioni

Versione	Data	Note
V.0	03/08/2017	Approvato con Determinazione 178/2017 del 03/08/2017

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i..

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 Marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i..

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i..

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme



sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e s.m.i..

2.2. Normativa nazionale

DM 18 Novembre 2014 n. 6513 recante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6153 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 avente come oggetto "Riforma PAC – Reg. UE 1307/2013 e DM 18 Novembre 2014 – Livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015" e s.m.i..

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015 avente come oggetto "Riforma PAC 2015-2020: Condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale" e s.m.i..

Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.276 del 03 giugno 2015 avente come oggetto "Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli" e s.m.i..

Circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.121 del 01 Marzo 2016 avente come oggetto "Reg. UE n. 1307/2013 e Reg. UE n. 639/2014 – Agricoltore in attività – Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisioni complessive delle relative disposizioni" e s.m.i..

Circolare AGEA prot. N. 2016.2506 del 16 maggio 2016 avente come oggetto: "Regime Unico di Pagamento. Precisazioni e chiarimenti per i pagamenti della campagna 2015 e successive. Modificazioni ed integrazioni alla Circolare Agea prot. N. ACIU.2016.119 del 01/03/2016" e s.m.i..

Nota AGEA Coordinamento prot. 5550 del 24/05/2016 avente come oggetto "Regime Unico di Pagamento. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per i pagamenti della campagna 2015 e successive in relazione alla circolare AGEA prot. N. 2506 del 16/05/2016" e s.m.i..



Circolare AGEA Coordinamento prot. 59390 del 18/07/2017 avente come oggetto "Riforma PAC 2015 – 2020: Accesso alla riserva nazionale Campagna 2017".

3. Accesso alla riserva nazionale

I Requisiti generali necessari per poter accedere alla riserva nazionale

L'agricoltore che intende presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve, a pena di esclusione possedere i seguenti requisiti al momento presentazione della domanda unica di pagamento dell'anno campagna:

1. essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e dell'art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i.;
2. aver presentato domanda unica di pagamento nell'anno campagna;
3. essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Reg. UE n. 1307/2013;
4. **aver manifestato, all'interno della domanda unica di pagamento, la volontà di accedere alla riserva nazionale impegnandosi a fornire all'Organismo pagatore le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA e/o dell'Organismo Pagatore;**
5. avere un'età compresa tra 18 anni (già compiuti alla data di presentazione della domanda unica di pagamento) e 65 anni compiuti nell'anno campagna (es: nel 2017, l'agricoltore per essere ammissibile può al massimo essere nato nel 1952): nel caso di persone giuridiche / società il requisito dell'età è verificato in genere in capo al legale rappresentante o, nel caso di Fattispecie A, in capo al giovane con potere di controllo.

Tutti i requisiti previsti per le singole fattispecie di accesso alla riserva nazionale devono essere obbligatoriamente posseduti al momento della presentazione della domanda unica. La maturazione di un requisito in un tempo successivo non sana l'assenza originaria.

Le Fattispecie di domanda di accesso alla riserva nazionale

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 11 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 di seguito riepilogate, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

Base normativa	Codifica fattispecie	Fattispecie
Art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg.	A.	Giovane agricoltore.

Base normativa	Codifica fattispecie	Fattispecie
(UE) n. 1307/2013; Art. 28 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513		
Art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	B.	Nuovo agricoltore.
Art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 11, comma 3, lett. b), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	C.	Abbandono di terre: C1: Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo C2: Superfici situate in zone classificate montane
Art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 11, comma 3, lett. c), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	D.	Compensazione di svantaggi specifici.
Art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.	F.	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso formulate per le fattispecie F, A e B, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'art. 31, paragrafo 1, lettere g) ed f) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro (limite minimo che non si applica alle Fattispecie precisate nel DM 1420 del 26/02/2015 n. 1420 e nelle Circolari AGEA ACIU. 142 del 20/03/2015 e ACIU.2015.275 del 03/06/2015 ovvero alle Fattispecie C1, C2, D, E, F) e a tal fine si tiene



conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto al 15 maggio di ciascun anno.

In base al DM 6513 del 18/11/2014 all'art. 11 par 4 qualora non vi siano le risorse sufficienti si seguono i criteri di priorità di cui all'allegato I del DM 6513 del 18/11/14 ovvero:

Punteggio massimo ottenibile (*)	Criteri di priorità							
	Anagrafica		Territoriale		Professionale/ Istruzione		Imprenditoria femminile	
100 pt.	≤ 40 anni	55 pt.	Montagna	15 pt.	Contribuzione previdenziale in agricoltura	15 pt.	Agricoltore donna	15 pt.
					Laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		
	> 40 anni e ≤ 55 anni	25 pt.	Collina	10 pt.	laurea	10 pt.		
			Pianura	5 pt.	diploma	5 pt.		

(*) è attribuibile un punteggio per colonna

In base all'articolo 11 del DM n. 6513 del 18/11/2014, il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 con le modalità di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.1. Presentazione della dichiarazione e scadenze

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano:

- le condizioni previste nei Regolamenti e nei Decreti Ministeriali di cui al paragrafo 2 del presente manuale, nella Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015 e s.m.i. e nel presente manuale;
- i requisiti di cui al paragrafo precedente;
- le modalità stabilite dal presente manuale per la trasmissione della dichiarazione di accesso alla riserva.

La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, oggetto del presente manuale, è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata nei termini stabiliti con apposita Circolare di AGEA Coordinamento che stabilisce e/o proroga il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale ai singoli Organismi Pagatori competenti. La data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale è pubblicato sul Sito di Arpea.

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'ARPEA presentano le dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale secondo le modalità in appresso indicate.

PP/SC/CS



3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale presso il CAA, che avrà l'obbligo di archiviare la dichiarazione cartacea comprensiva di tutti gli allegati, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la dichiarazione verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del S.I.A.P. entro i termini previsti dal presente manuale.

3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla secondo le seguenti modalità. I produttori interessati da tale modalità dovranno accedere al Sistema Informativo dell'ARPEA così come specificato nel Manuale Procedurale per la Presentazione della Domanda Unica senza la necessità di doversi nuovamente auto-registrare.

La dichiarazione, compilata direttamente dal beneficiario su S.I.A.P., deve essere controllata per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA", stampata da sistema, datata, sottoscritta dal beneficiario e inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti, sottoscritta, scannerizzata e accompagnata dal documento di identità valido, deve essere inviata, tramite il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

avendo cura di inserire nell'oggetto la seguente dicitura "DAR Anno Campagna XXXX, nome e cognome o ragione sociale e il proprio CUAA".

Solo ed esclusivamente qualora l'agricoltore fosse sprovvisto di indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione datata, firmata e comprensiva di tutti gli allegati, deve essere spedita tramite Raccomandata AR ad Arpea Via Bogino 23 – 10123 Torino.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, le Comunità Montane ed i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità. Si precisa che per il caricamento su S.I.A.P. il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di ARPEA.



3.1.3. Note per la compilazione della domanda di accesso alla riserva

Per la compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva si fanno presenti le seguenti avvertenze:

- 1) Nel caso in cui sia variato il legale rappresentante firmatario della domanda unica, è necessario che venga allegata alla domanda apposita documentazione a dimostrazione dell'avvenuto cambiamento e che venga flaggato l'apposita dicitura "si allega documentazione giustificativa in caso di variazione del legale rappresentante rispetto a quello inserito in presentazione della domanda unica" (è stato predisposto apposito documento in anagrafe) presente nel quadro che riporta i dati identificativi dell'azienda richiedente.
- 2) E' necessario selezionare nel Quadro R2 del modello di dichiarazione di accesso alla riserva la/le fattispecie di riferimento. Un beneficiario non può presentare richiesta di accesso alla riserva contemporaneamente per la Fattispecie A "Giovani Agricoltori" e per la Fattispecie B "Nuovi Agricoltori".
- 3) **Il beneficiario deve associare, per ciascuna fattispecie, le particelle interessate partendo da quanto proposto dal sistema che recupera le informazioni dalla domanda unica.**
 - Nel caso delle Fattispecie A – B il sistema associa automaticamente tutte le particelle abbinate a premio 026 così come indicate in domanda unica essendo la richiesta di accesso alla riserva nazionale relativa a tutta l'azienda.
 - Nel caso di Fattispecie C2 il sistema associa automaticamente tutte le particelle presenti in domanda unica abbinate a premio 026 e classificate in zona montana ai sensi della Regolamentazione UE.
 - Nel caso di Fattispecie C1, D ed F il sistema propone tutte le particelle presenti in domanda unica abbinate a premio 026, **ma è il beneficiario e/o il CAA che deve provvedere ad associare le particelle ai fini della richiesta di assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale.**
- 4) Per ciascuna fattispecie di riferimento per la quale è richiesto l'accesso alla riserva è necessario rilasciare le dichiarazioni:
 - obbligatorie e inserite nel modello informatico di domanda come previste nel presente manuale: per rilasciare le dichiarazioni è sufficiente selezionare quelle relative alla propria situazione e/o inserendo nella dichiarazione il dato richiesto;
 - facoltative e inserite nel modello informatico di domanda: queste dichiarazioni, essendo facoltative, possono anche non essere rilasciate dal soggetto richiedente ma sotto la propria responsabilità qualora queste si rendessero comunque necessarie per la formazione dell'eventuale graduatoria.



- 5) Per ciascuna fattispecie di riferimento per la quale è richiesto l'accesso alla riserva è necessario protocollare nel fascicolo aziendale ed allegare la documentazione indicata in ciascuna dichiarazione. In particolare si ricorda che i titoli di conduzione e possesso devono essere redatti secondo quanto stabilito dal manuale del fascicolo aziendale di Arpea e dalle circolari Agea e devono essere protocollati, associati alle particelle relative e inseriti nel fascicolo informatico (è facoltativo allegarli alla domanda di accesso alla riserva).
- 6) L'azienda richiedente ha la facoltà di compilare, nell'ambito di ciascuna fattispecie richiesta, le dichiarazioni facoltative relative al titolo di studio posseduto (informazioni che devono essere relative al legale rappresentante richiedente l'accesso alla riserva o al giovane nel caso della Fattispecie A) ed alla iscrizione previdenziale, informazioni che potranno essere utilizzate per l'eventuale attribuzione dei criteri di priorità secondo le modalità definite dal DM 6513 del 18/11/2014 all'art. 11 e dalla circolare Agea ACIU.2015.275 del 03/06/2015.
- 7) Nel caso dei beneficiari in proprio eventuali dichiarazioni o documenti allegati alla domanda di accesso alla riserva devono essere spediti insieme con la domanda stessa con le modalità indicate al paragrafo 3.1.2 del presente manuale.
- 8) Nel caso di aziende cessate tra la data di presentazione della domanda unica di pagamento e la presentazione della dichiarazione di accesso alla riserva si fa presente quanto segue:
 - Possono presentare la dichiarazione integrativa di accesso alla riserva nazionale quelle aziende, in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda unica di pagamento, per le quali è stata predisposta e trasmessa ad OPR una comunicazione di "cambio beneficiario" ai sensi degli articoli 4 o 8 del Reg. UE 640/2017.
 - La dichiarazione integrativa di accesso alla riserva nazionale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda subentrante.
 - Qualora la comunicazione di "cambio beneficiario" sia respinta in seguito ad istruttoria OP anche la domanda di accesso alla riserva potrà essere respinta.

3.2. Superfici ammissibili

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per tutte le fattispecie in generale.

Il DM 1922 del 20/03/2015 art. 2 par. 2 ha stabilito che, ai fini dell'assegnazione dei titoli dalla riserva, "si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica" ovviamente fatto salvo che le particelle devono essere nel possesso del beneficiario al 15 maggio (art. 7 comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014).

Le superfici per le quali può essere fatta domanda di accesso alla riserva sono in generale tutte quelle ammissibili al regime di pagamento di base secondo quanto definito dai Regolamenti, dai Decreti Ministeriali e dalle Circolari Agea e comunque salvo le eventuali esclusioni e gli ulteriori requisiti stabiliti per ciascuna fattispecie dalle circolari di Agea Coordinamento. Ai fini dell'accesso alla riserva nazionale è necessario

SP/SC/CG



dunque che vengano rispettati i requisiti e gli obblighi generali relativi all'ammissibilità delle superfici previsti per l'erogazione dei pagamenti diretti (ad esempio rispetto dell'attività minima, obblighi di mantenimento ecc.).

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro. Il limite minimo di 1 ettaro non è applicato alle Fattispecie escluse in base a quanto definito nelle circolari Agea e nei DM (ovvero C-D-F).

La medesima superficie può essere utilizzata una volta sola per le fattispecie C e D. Il medesimo agricoltore, con superfici diverse, può utilizzare contemporaneamente le fattispecie C e D. La medesima superficie, quindi, una volta utilizzata per la fattispecie C o D non può più essere utilizzata dal medesimo agricoltore o da altro agricoltore per l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie C e D.

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per la Fattispecie C1 – Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo (POR – PSR – Espropri)

In base a quanto indicato nella circolare Agea ACIU.2015.275 del 03/06/2015 par 4 lettera C) e nel DM 1922 del 20/3/15 art. 2 e nella Circolare Agea ACIU.2015.276 del 03/06/2015 par. 4 le superfici ammissibili per tale fattispecie devono avere i seguenti 2 requisiti:

- le superfici devono essere ammissibili ai sensi dell'art. 32 lett. a) del Reg. UE 1307/2013; sono quindi escluse le superfici di cui all'art. 32 lett b) del Reg. UE 1307/2013 ovvero sono escluse "qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del Reg. CE 1782/2003 e che ... omissis....";

e

- le superfici devono essere state oggetto di programmi di ristrutturazione e sviluppo (POR/PSR) con finalità di ristrutturazione e sviluppo con il relativo impegno scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.

Le superfici rientranti in tale fattispecie C1 sono dunque quelle con impegno scaduto prima della presentazione della domanda unica anno campagna e relative a:

- a) POR
- b) ESPROPRI
- c) PSR e in particolare Misure Agroambientali e Misure imboschimenti (F7- F4 – H – 2080 – 2078 – 214.7.1 – 214.7.2, 214.7.3)

La superficie delle particelle utilizzata per l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie C1 può essere utilizzata successivamente dal medesimo agricoltore o da altro agricoltore per la richiesta delle altre

SP/SC/og



fattispecie (non più C) ad eccezione della D, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per la Fattispecie C2 – Superfici situate in zone classificate montane ai sensi della Regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR

Tutte le superfici situate in zone classificate montane ai sensi della Regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR sono ammissibili per l'assegnazione dei titoli dalla riserva per tale fattispecie ma una sola volta nel periodo di programmazione.

La superficie delle particelle utilizzata per l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie C2 può essere utilizzata successivamente dal medesimo agricoltore o da altro agricoltore per la richiesta delle altre fattispecie (non più C) ad eccezione della D, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per la Fattispecie D – Compensazione Svantaggi Specifici

Tutte le superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della Regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR sono ammissibili per l'assegnazione dei titoli dalla riserva. La normativa di riferimento è il Reg. UE 1305/2013 art. 32 par. 1 lettera c ed i PSR delle singole Regioni.

La superficie delle particelle utilizzata per l'accesso alla riserva nazionale con la Fattispecie D può essere utilizzata successivamente dal medesimo agricoltore o da altro agricoltore per la richiesta delle altre fattispecie ad eccezione della C, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

3.3. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento UE 1307/2013, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni, fermo restando l'incompatibilità tra le Fattispecie A e B.

Le modalità di calcolo dei titoli attribuiti per ciascuna fattispecie è indicato al paragrafo 4 della Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015 e s.m.i..



3.3.1. Fattispecie A Giovani Agricoltori

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del Reg. UE 1307/2013, richiamato dall'articolo 30, paragrafo 11 del medesimo Regolamento, per giovane agricoltore si intende quanto definito al paragrafo 12 della circolare AGEA ACIU.2015.142 del 20/03/2015 ovvero:

una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base;

e

- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica;

oppure

una persona giuridica:

- a) il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti richiesti per la persona fisica "giovane agricoltore".

Il requisito dell'insediamento è soddisfatto se il giovane si è insediato per la prima volta in qualità di capo dell'azienda o come persona fisica/ditta individuale nei 5 anni precedenti la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base. Il requisito del primo insediamento deve essere soddisfatto, conseguentemente, in relazione alla ditta/società che presenta domanda unica e domanda di accesso alla riserva.

Ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Reg. UE 639/2017, nel caso in cui più giovani agricoltori abbiano acquisito il controllo sulla persona giuridica in momenti diversi, è considerato momento dell'insediamento la prima acquisizione del controllo conseguentemente la verifica dei requisiti verrà effettuata sul CUAA giovane che si è insediato per primo tra quelli con potere di controllo.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

1. Per le Ditte individuali, la data di apertura della partita iva o, nel caso di partita iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo;
2. Per le persone giuridiche / società, la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società.

Il giovane deve avere il potere di controllo sulla ditta/società che presenta domanda di accesso alla riserva così come definito, per le diverse tipologie societarie, al paragrafo 12 della Circolare AGEA.ACIU.2015.142 del 20/03/2015.



A tal fine, dopo aver selezionato la fattispecie A "Giovane Agricoltore", è necessario compilare le dichiarazioni obbligatorie richieste:

- dichiarando se il "Giovane Agricoltore" coincide con il legale rappresentante firmatario della domanda di accesso alla riserva oppure se coincide con altro soggetto che risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e di cui è necessario importare il codice fiscale da Anagrafe Agricola Unica; è necessario che il CUAA del giovane nel fascicolo azienda in Anagrafe Agricola Unica sia collegato alla ditta/società che presenta domanda di accesso alla riserva; è pertanto importante avere il fascicolo aziendale aggiornato; **nel caso di società ed in presenza di più giovani con potere di controllo, il CUAA da indicare deve essere quello del giovane con potere di controllo che si è insediato per primo;**
- inserendo l'anno di insediamento desumibile in base a quanto indicato ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 20 Marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. Qualora questo avvenga entrambe le domande saranno non validate. Questa regola è da intendersi riferita all'intero periodo di programmazione ed in relazione, per quanto concerne soggetti diversi dalle ditte individuali, sia al "giovane" sia a tutti i soci con potere di controllo nel caso di nuovi agricoltori.

Non è previsto alcun allegato obbligatorio per la fattispecie A.

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nei Regolamenti UE e nelle circolari AGEA.ACIU.2015.142 del 20/03/2015 par. 12, AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 par. 4, AGEA prot. N. 2016.2506 del 16 maggio 2016 par. 2 e nella nota AGEA Coordinamento prot. 5550 del 24/05/2016 par. 2.

3.3.2. Fattispecie B Nuovi Agricoltori

L'articolo 28 paragrafo 4 del Reg. UE 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base e di accesso alla riserva non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato ad esercitare l'attività agricola.

L'articolo 30 del Reg. UE 1307/2015 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona



giuridica non devono aver praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica dell'inizio dell'attività agricola (verifica ATECO 01 presso Agenzia Entrate) è effettuata esaminando:

1. per le ditte individuali:
 - a. la data di apertura della partita iva;
o
 - b. la data di estensione dell'attività al regime agricolo;
o
 - c. iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o per le persone giuridiche, la data dell'atto pubblico di costituzione della società.

2. per le Società: la data dell'atto pubblico di costituzione della società e/o dell'inizio dell'attività agricola con codice ATECO 01

Al fine di accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio dichiarato ed accertato, si verificherà che:

- 1) il soggetto non abbia aperto partita iva agricola (codice Ateco 01) prima dell'inizio dichiarato ed accertato;
- 2) non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura ovvero non abbia mai presentato una domanda alla Pubblica Amministrazione (fa fede la data di presentazione della domanda) al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura (UMA, Avversità Atmosferiche, PSR, Vitivinicolo, Danni da Fauna, etc.).

I requisiti sopra indicati e le conseguenti verifiche saranno effettuate sulle ditte individuali e, in caso di società o comunque in caso di soggetti diversi da ditte individuali, su tutti i soci con potere di controllo così come specificato al paragrafo 4 lettera B della Circolare AGEA ACIU.2015.275 del 03/06/2015.

A tal fine, dopo aver selezionato la fattispecie B "Nuovo Agricoltore", è necessario compilare le dichiarazioni obbligatorie richieste ovvero:

1. di avere iniziato l'attività agricola ATECO 01 nell'anno xxxx come da data (dovrà essere selezionata una ed una sole delle quattro dichiarazioni):
 - a. di apertura piva agricola (solo per le ditte individuali);
 - b. di estensione piva agricola (solo per le ditte individuali);
 - c. di iscrizione all'inps come coltivatore diretto etc. (solo per ditte individuali);
 - d. dell'atto di costituzione (solo per le persone giuridiche / società)



2. (da flaggare obbligatoriamente se il richiedente è persona giuridica/società) che la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla società richiedente (vedi paragrafo 4. B della circolare ACIU.2015.275 del 03/06/2015), non ha/hanno esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha/hanno esercitato il controllo su una persona giuridica/società dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica / società richiedente l'accesso alla riserva;
3. (da flaggare obbligatoriamente se il richiedente è persona fisica) di non aver esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né di avere esercitato il controllo (vedi paragrafo 4. B della circolare ACIU.2015.275 del 03/06/2015) su una persona giuridica / società dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della attività agricola della persona fisica richiedente l'accesso alla riserva).

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 20 Marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. Qualora questo avvenga entrambe le domande saranno non validate. Questa regola è da intendersi riferita all'intero periodo di programmazione ed in relazione, per quanto concerne soggetti diversi dalle ditte individuali, sia al "giovane" sia a tutti i soci con potere di controllo nel caso di nuovi agricoltori.

Non è previsto alcun allegato obbligatorio per la fattispecie B ma è possibile comunque allegare la documentazione necessaria che deve essere comunque presente e protocollata nel fascicolo aziendale.

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nei Regolamenti UE e nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4 .

3.3.3. Fattispecie C Abbandono di terre

L'articolo 30 par. 7 lettera a del Reg. UE 1307/2013 stabilisce che si possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi ad una forma di intervento pubblico.

La circolare AGEA ACIU.2015.275 del 03/06/2015 suddivide questa fattispecie in due sotto-fattispecie:

C1: Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo

C2: Superfici situate in zone classificate montane



Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta (DAR validata).

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.

Fattispecie C1

Per la sotto-fattispecie C1 la circolare precisa che per programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi ad una forma d'intervento pubblico si intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DM n. 1922 del 20/03/2015, l'accesso alla riserva nazionale è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per il quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.

A tal fine, dopo aver selezionato la fattispecie C1 "Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo", è necessario compilare le dichiarazioni obbligatorie, allegare la documentazione relativa e conservarla nel proprio fascicolo aziendale. Deve essere allegato uno o più dei seguenti documenti:

- copia della domanda di adesione alla misura PSR imboschimenti dalla quale risulti il periodo di impegno;
- copia della domanda di adesione alla misura PSR misure agroambientali dalla quale risulti il periodo di impegno;
- esproprio per pubblica utilità, per occupazione temporanea;
- POR.

Fattispecie C2

La circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 precisa che possono presentare domanda di accesso alla riserva per questa fattispecie gli agricoltori che detengono le superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione Europea sul FEASR e limitatamente a queste superfici.

Non è previsto alcun allegato obbligatorio per la fattispecie C2.



3.3.4. Fattispecie D Compensazione di svantaggi specifici

La circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 precisa che possono presentare domanda di accesso alla riserva per questa fattispecie gli agricoltori che detengono le superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione Europea sul FEASR e limitatamente a queste superfici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, l'accesso alla riserva per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie e la richiesta di accesso alla fattispecie C non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie D e viceversa. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta (DAR validata).

Non è previsto alcun allegato obbligatorio per la fattispecie D.

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.

3.3.5. Fattispecie F Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie F gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, si fa riferimento alle decisioni giudiziarie o ai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli.

L'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli pertanto è tenuto ad allegare ed a conservare nel proprio fascicolo aziendale tale documentazione.

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei diritti all'aiuto conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo.

I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data ultima di presentazione della domanda unica e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica di pagamento, i titoli possono essere utilizzati anche nella campagna in questione.



L'allegato obbligatorio per la fattispecie F è il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli.

Qualora la definizione della controversia comporti l'aumento del valore dei titoli già posseduti dall'agricoltore e richiesti in domanda unica, il relativo pagamento è erogato a partire dalla campagna in corso.

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.

3.4. Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni che l'agricoltore deve rilasciare relativamente alla specifica fattispecie nella quale ricade, sono riportate in modo puntuale all'interno del modulo di dichiarazione. Barrando il riquadro corrispondente alla fattispecie invocata, l'agricoltore perfeziona la propria dichiarazione.

4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale

I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:

1. controlli amministrativi;
2. controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Relativamente al punto 2 si precisa che il controllo delle dichiarazioni viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per i controlli che non è possibile effettuare con questa modalità si procederà con l'estrazione a campione di una certa percentuale di richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all'assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie presenti sulla propria domanda unica di pagamento entro e non oltre il termine che verrà stabilito da Arpea e opportunamente comunicato anche per il tramite dei CAA; scaduto il termine indicato per la risoluzione delle anomalie, Arpea procederà se del caso con la conferma territoriale d'ufficio.

I diritti all'aiuto assegnati dalla riserva non possono essere trasferiti nel corso della campagna successiva a quella di assegnazione se non successivamente alla validazione della domanda di accesso da parte dell'Organismo Pagatore e comunque sempre sotto la responsabilità del soggetto richiedente l'accesso alla riserva nel caso in cui intervengano controlli da parte di Arpea Coordinamento o dell'OP che determinino una variazione dei diritti assegnati.



Ulteriori specifici controlli potranno essere definiti in collaborazione tra Arpea ed Agea Coordinamento.

5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento

L'ARPEA istituita per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore Regionale, informa che per le attività istituzionali sono richiesti diversi dati personali, che saranno trattati dall'ARPEA per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAP.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAP a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e s.m.i. e CE 259/2008 e



s.m.i., e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

Titolarità del trattamento

Titolare del trattamento è l'ARPEA nella sua attività di Organismo Pagatore Regionale.

La sede di ARPEA è in Via Bogino 23, 10123 Torino.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:

<http://www.arpea.piemonte.it>

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente.

Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali,
 - b) delle finalità e delle modalità del trattamento,
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
3. ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,



b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.